



Accertamenti fiscali nulli con posta elettronica certificata

La pubblica amministrazione non può notificare atti tramite PEC: la posta certificata è possibile solo per le cartelle di pagamento di Equitalia.

Nessuna norma autorizza la pubblica amministrazione a notificare i propri atti con la **posta elettronica certificata**, tantomeno gli **avvisi di accertamento** dell'Agencia delle Entrate. L'unica deroga è prevista per le **cartelle di pagamento**: per esse la legge **[1]** ha previsto espressamente l'obbligo, nei confronti di Equitalia, di utilizzare la Pec tutte le volte in cui il contribuente sia un professionista, una ditta, una società o un imprenditore.

Risultato: l'**accertamento fiscale dell'Agencia delle Entrate** è come non esistente se spedito con posta certificata. Con il risultato che il contribuente potrebbe impugnarlo in qualsiasi momento, senza peraltro temere che il ricorso al giudice possa costituire una tacita ammissione di ricevimento e, pertanto, sanare il vizio. È questo il succo di una interessantissima sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano **[2]**.

Le **notifiche a mezzo Pec** degli atti fiscali sono, da qualche mese, al centro di un profondo dibattito in seno alla giurisprudenza. Con motivazioni anche originali, diversi giudici hanno sostenuto l'illegittimità delle notifiche di atti amministrativi e, a volte, anche di **cartelle di pagamento di Equitalia** se eseguite mediante la cosiddetta **Posta elettronica certificata** (più semplicemente chiamata Pec). Tale modalità di notifica richiede, comunque, che tanto il mittente quanto il destinatario siano entrambi muniti di una propria Pec. Ebbene, secondo l'orientamento che si sta facendo strada, anche laddove la legge prevede obbligatoriamente la notifica di atti tramite posta certificata (come detto è il caso delle cartelle di pagamento), la notifica presenterebbe un grosso difetto: con l'email viene spedito un file .pdf che è solo una riproduzione meccanica dell'originale, originale che invece di finire al contribuente resta nelle mani della P.A. L'uso della Pec peraltro non può supplire a tale deficit, andando ad autenticare il file-copia. Insomma, il principio sacrosanto del nostro ordinamento secondo cui al cittadino va **consegnato sempre l'originale dell'atto** o una **copia autenticata** da un pubblico ufficiale (e tale non è il dipendente di Equitalia perché società privata), in questo caso verrebbe completamente calpestato.

Nella sentenza in commento, però, non è in gioco la notifica della **cartella di pagamento**, ma l'atto che, spesso, è a monte dell'intervento di Equitalia: l'**accertamento fiscale** da parte dell'**Agenzia delle Entrate**. Ebbene, secondo la Ctr di Milano, è del tutto **inesistente** la notifica di tale atto a mezzo di Pec in quanto non prevista da nessuna norma.

Ora, se è vero che, in generale, la regola del codice di procedura civile stabilisce che un vizio di notifica **si sana con il ricorso al giudice** (tale comportamento costituisce, infatti, una tacita ammissione, da parte del destinatario, di averlo comunque ricevuto, il che è quanto basta per il diritto), tale principio non si può applicare nel caso di vizi tanto gravi da implicare l'inesistenza della notifica. Il che, in termini pratici, significa che, una volta **ricevuta una Pec dall'Agenzia delle Entrate**, il contribuente può recarsi dal giudice e impugnarla per farla annullare. Nulla pertanto egli sarebbe tenuto a pagare. Nella speranza, ovviamente, che il fisco non provveda - se i termini non sono scaduti - a una seconda notifica, questa volta con modalità regolari.

Insomma, il principio che trapela dalla sentenza in commento è che la **notifica di un accertamento fiscale** fatta tramite la posta elettronica certificata **non esiste**.